



VERBALE ASSEMBLEA SOCI N° 01 DEL 28/03/2025

Il giorno **28 del mese di MARZO dell'anno 2025** alle ore 18.00 presso la sede legale in Chieti alla via Aterno 355 si riunisce in via straordinaria l'Assemblea dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Nuova Villa Socceto per discutere quanto previsto all'ordine del giorno della convocazione:

1. Approvazione variazione allo Statuto Sociale;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci:

1. Daniele SCHIAZZA;
2. Giuseppe MASSA;
3. Fabio COCCIA;
4. Fabio SAMBENEDETTO;
5. Rossano CANTAMAGLIA;
6. Laura CASSATARO;
7. Camillo COSTANTINI;
8. Cristina D'ARCANGELO su delega a Daniele Schiazza;
9. Samuele COSTANTINI;
10. Annamaria SCELLI;
11. Mauro CARDONE;

I soci, all'unanimità dei presenti, procedono alla nomina delle cariche di Presidente e Segretario. Vengono nominati :

- Presidente: Arch. Daniele Schiazza;
 - Segretario: Giuseppe MASSA.
- che accettano la nomina.

Assume la Presidenza l'Arch. Daniele Schiazza anche in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e si dà inizio alla discussione dei sopraelencati punti all' O.d.G.

1. Approvazione modifiche allo Statuto Sociale.

Il Presidente Arch. Daniele Schiazza relazione all'assemblea sulle criticità riscontrate in sede di registrazione della nostra associazione al Registro Nazionale delle Associazioni (RUNTS) in merito al testo del nostro Statuto Sociale pervenute con nota PEC dall'Ufficio

Via Aterno, 355 – 66100 CHIETI – tel. 0871-301331

Web: www.nuovavillasocceto.it – mail nuovavillasocceto.aps@gmail.com

Terzo Settore della Regione Abruzzo. Fa presente che alcuni articoli devono essere modificati per rispettare le norme per l'iscrizione e propone all'Assemblea di votare l'approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale con le modifiche apportate e conforme alle richieste pervenute da Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Sociale – Enti Locali - Cultura - Servizio Programmazione Sociale che si allega al presente verbale.

Dopo un'ampia ed esauriente discussione l'assemblea dei soci all'unanimità:

DELIBERA

di approvare il testo aggiornato dello Statuto Sociale dell'Associazione come da allegato e di dare mandato al Presidente di procedere ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per il suo deposito all'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 19:00 non avendo null'altro argomento all'O.d.G. su cui discutere e deliberare si chiude la seduta.

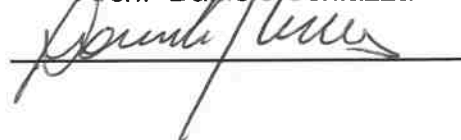
Il Segretario

Giuseppe MASSA

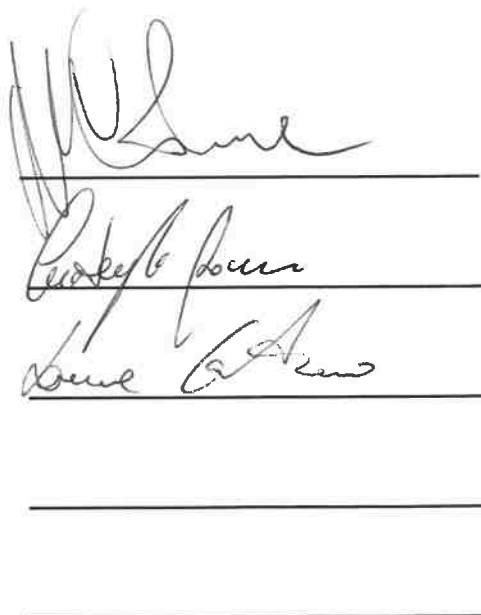
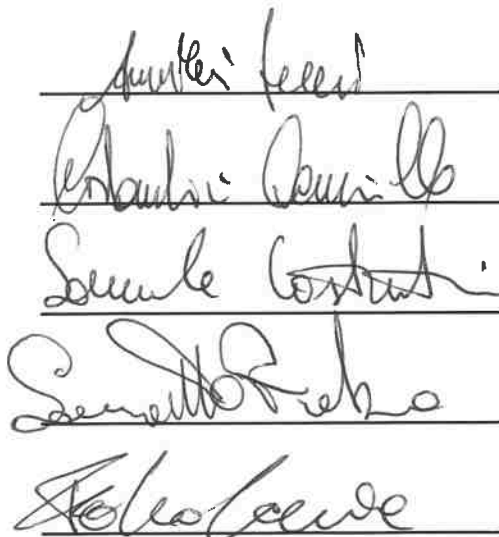


Il Presidente

Arch. Daniele Schiazza



I soci presenti





STATUTO ASSOCIAZIONE ETS

Nuova Villa Socceto APS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, Associazione riconosciuta, denominato: "Nuova Villa Socceto APS".
2. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'associazione ha sede legale in Via Aterno 355, 66100 Chieti (CH). Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia ed all'estero senza preclusioni, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della regione Abruzzo e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Scopo

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
2. Lo scopo che si propone di raggiungere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

[Handwritten signatures and initials] 1/17

- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017;
 - d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - e. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
3. Per la realizzazione dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. Cultura:

Mostre d'arte: Dare spazio ad artisti emergenti e affermati, organizzando esposizioni di pittura, scultura, fotografia e altre forme d'arte.

Presentazioni di libri: Ospitare autori, creando occasioni di incontro e dialogo tra scrittori e lettori.

Corsi e laboratori: Offrire un'ampia gamma di corsi, musicali e culturali per tutte le età e i livelli di esperienza.

Cineforum: Proiezioni di film d'autore, documentari e cortometraggi, seguite da dibattiti e momenti di approfondimento.

2. Promozione sociale:

Gite e viaggi organizzati: Proporre gite fuori porta, weekend culturali e viaggi per favorire la socializzazione e la conoscenza di nuove realtà.

Feste e sagre: Organizzare feste a tema, sagre gastronomiche e altri eventi conviviali per animare la comunità e celebrare le tradizioni locali.

Incontri e dibattiti: Promuovere incontri su temi di attualità, problematiche sociali e questioni di interesse pubblico, per favorire il confronto e la partecipazione attiva dei cittadini.

Laboratori intergenerazionali: Creare occasioni di incontro e scambio tra giovani e anziani, attraverso laboratori creativi, attività ludiche e momenti di condivisione.

3. Sport:

Tornei e competizioni: Organizzare tornei di calcio, pallavolo, basket e altri sport, per promuovere uno stile di vita sano e attivo.

Corsi di fitness: Proporre corsi di ginnastica dolce, yoga, pilates e altre discipline per mantenersi in forma e migliorare il benessere fisico.

Escursioni e passeggiate: Organizzare escursioni a piedi e in bicicletta alla scoperta dei sentieri e dei paesaggi del nostro territorio.

4. Brecciaroliade:

Giochi tra le contrade: Daremo vita alle "Brecciaroliade", giochi tra le contrade che coinvolgeranno tutta la comunità in competizioni sportive, giochi popolari e sfide di abilità.

Spettacoli e animazione: Durante le Brecciaroliade, organizzare spettacoli musicali, teatrali e di animazione per grandi e piccini.

5. Tradizioni locali:

Sagre: Partecipare attivamente all'organizzazione delle sagre valorizzando



le tradizioni e il folklore locale.

Rievocazioni storiche: Promuovere rievocazioni storiche e eventi culturali per far conoscere il passato del nostro territorio e tramandarne la memoria.

Mercatini dell'artigianato locale: Organizzare mercatini per valorizzare i prodotti tipici e l'artigianato locale.

6. Tutela del territorio:

Pulizia e manutenzione di aree verdi: iniziative nella pulizia e nella manutenzione di parchi e aree verdi e non di Brecciarola.

Sensibilizzazione sui temi ambientali: Organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali, promuovendo comportamenti responsabili e sostenibili.

Valorizzazione dei prodotti tipici locali: Sostenere la produzione e il consumo di prodotti tipici locali, contribuendo alla tutela della biodiversità e dell'economia locale.

7. Gestione di un centro sociale:

Spazio di aggregazione: Trasformare una struttura adeguata in un punto di riferimento per la comunità, un luogo accogliente e funzionale dove trascorrere il tempo libero, incontrarsi e socializzare.

Organizzazione di eventi e attività: Utilizzeremo la struttura per ospitare corsi, laboratori, mostre, spettacoli, conferenze e altre attività culturali e ricreative.

Servizi per la comunità: Mettere a disposizione della comunità spazi e servizi utili, come una biblioteca, una sala computer, uno sportello informativo e un'area giochi per bambini.

8. Tutela del territorio e dei cittadini

Difesa del territorio: la "nuova Villa Socceto" si può impegnare a essere un baluardo contro gli abusi e le ingiustizie che minacciano il nostro territorio. Vigilare e denunciare ogni irregolarità e promuovendo azioni legali a tutela del bene comune.

Controllo di vicinato: Promuovere la creazione di gruppi di controllo di vicinato in collaborazione con le forze dell'ordine, per prevenire i furti nelle abitazioni e aumentare la sicurezza nei quartieri. Essere un punto di riferimento per i cittadini, offrendo informazioni e supporto per la prevenzione dei reati.

Solidarietà sociale: impegnare a proteggere i più deboli, offrendo sostegno alle persone in difficoltà, agli anziani soli e alle famiglie bisognose. Organizzare raccolte fondi, iniziative di volontariato e servizi di assistenza per chi ha bisogno di aiuto.

Promozione della legalità: Organizzare incontri e dibattiti sui temi della legalità, della giustizia sociale e della cittadinanza attiva, per sensibilizzare la comunità e promuovere una cultura del rispetto delle regole.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Soci

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti

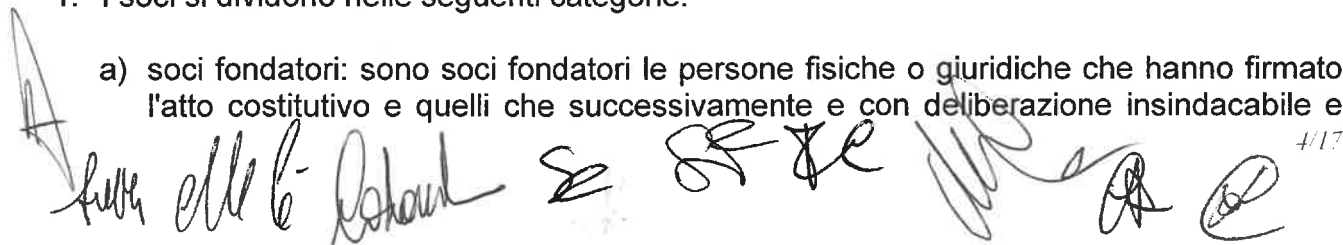
Art. 5 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante associato ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.
2. Il Consiglio Direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo associato all'interno dell'APS.
3. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
4. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà inserito nel libro dei soci.
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
8. Soci onorari: possono essere le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita dell'associazione; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Art. 6 - Qualità del socio

1. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e



4/17

inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;

- b) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
- c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;
- d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
- Partecipare alle attività dell'associazione: I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, come ad esempio:
 - l'arricchimento del patrimonio culturale dei soci;
 - la partecipazione dei soci e dell'Associazione a convegni, gruppi di lavoro, attività formative o di aggiornamento, viaggi, esposizioni in altre città, anche con il patrocinio degli Enti Pubblici territoriali.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Quota associativa



[Handwritten signatures and initials]

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte dei soci.
2. I soci devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al rinnovo dell'iscrizione per l'anno solare in corso, versando la quota associativa, uguale sia per tutti i soci, indipendentemente dalla qualità.
3. Nel caso in cui la quota non venga versata prima dell'anno solare in corso, vi sarà la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento e comunque non oltre il limite massimo stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli iscritti all' Associazione poter effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
5. I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all' Associazione a titolo di versamento al fondo comune. La quota sociale non è rivalutabile.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) espulsione: L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:
 - i. Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;
 - ii. Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;
 - iii. Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;

[Handwritten signatures and initials]

- iv. Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;
2. L' Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 10 - Organi Sociali



1. Gli organi dell'associazione sono:
- a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Vice Presidente;
 - e) Segretario;
 - f) Tesoriere;
 - g) Organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30, D.Lgs 117/2017.
 - h) Organo di revisione, nei casi previsti dall'art. 31, D.Lgs 117/2017.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di voto i soci che siano associati da almeno 3 mesi. Ciascun socio ha diritto a un voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

[Handwritten signatures and initials]

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
2. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), o qualsiasi altro mezzo idoneo, spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail e altri mezzi elettronici) prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti gli altri soci.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

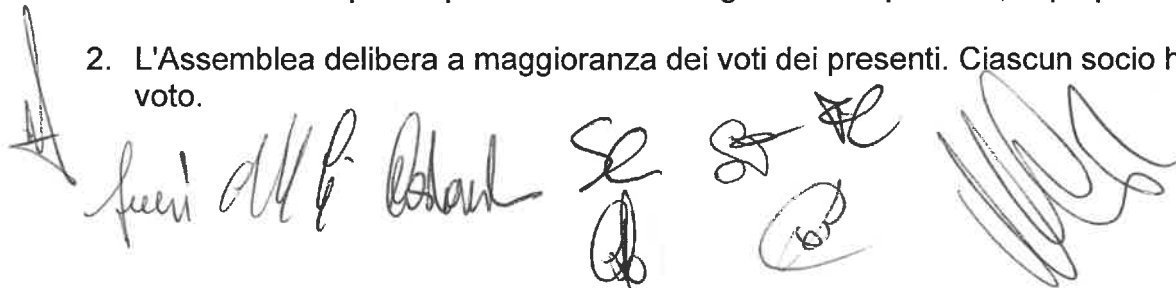
Art. 13 - Compiti dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. From left to right, there is a large stylized 'A' with an arrow pointing to it, followed by several cursive signatures and initials, including one that appears to be 'fueri' and another that looks like 'SE'.



3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.
4. Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'associazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.
2. Per la modifica dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno di tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea.
4. Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 16 - Struttura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte dallo stesso Segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea.
3. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di undici a un massimo di quindici componenti. Resta in carica 5 anni e i suoi componenti



possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e) eleggere il Presidente e il vice Presidente;
 - f) nominare il Segretario e il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere;
 - g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - h) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - i) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - j) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.
 - k) Stabilire la data delle manifestazioni: Il Consiglio Direttivo stabilisce le date delle manifestazioni organizzate dall'associazione e ne cura lo svolgimento.
 - l) Deliberare in merito alle attività: Il Consiglio Direttivo delibera in merito al perseguimento delle attività di interesse generale, promuovendo e coordinando l'attività.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

6. Al fine di garantire un legame forte con il territorio e la comunità locale, i membri del Consiglio Direttivo residenti al di fuori del Comune di Chieti non possono essere più di quattro.

7. Nel caso in cui, a seguito delle elezioni, il numero di membri del Consiglio Direttivo residenti fuori dal Comune di Chieti superi il limite stabilito al comma 6, saranno considerati eletti, tra i candidati non residenti, coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 18 - Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
8. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

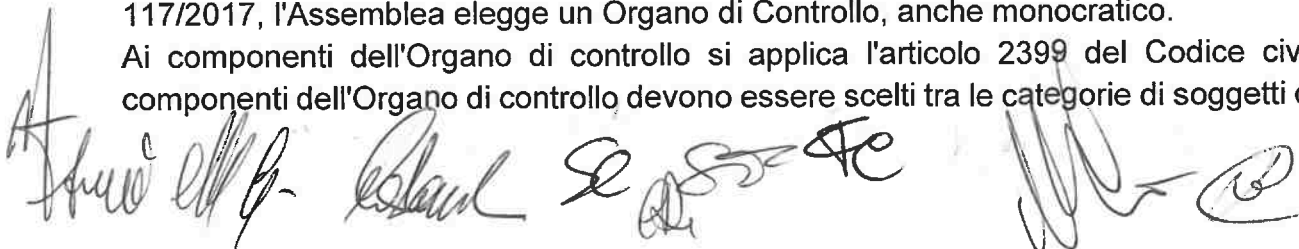
Art. 19 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

- 1 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui



all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

3. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

1 Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

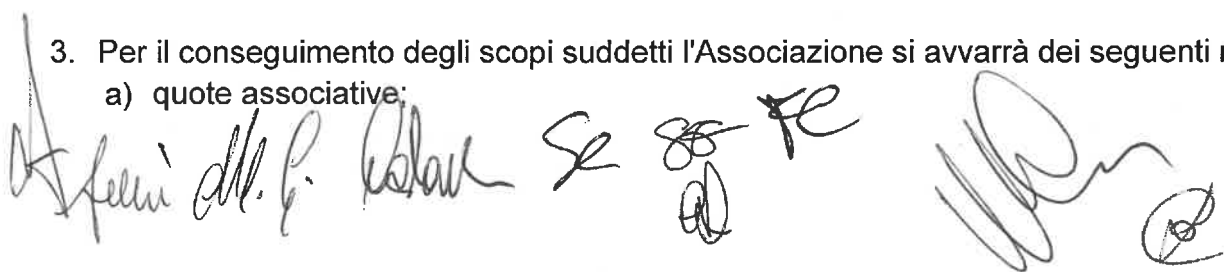
Art. 21 - Patrimonio e finanza

1. Il patrimonio dell'associazione, – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

3. Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

a) quote associative:





- b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
 - f) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
 - g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 - h) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
 - i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
 - j) Contributi volontari: I contributi volontari possono provenire da soci e da terzi, sia privati che pubblici.
 - k) Donazioni: Le donazioni sono contributi liberali che possono essere erogati da privati o da enti pubblici.
 - l) Lasciti: I lasciti sono donazioni effettuate tramite testamento.
 - m) Entrate compatibili con le finalità sociali: L'associazione può ricevere entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale.
4. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 22 – Beni

- 1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
- 2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

- 1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 - Bilancio sociale

- 1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

[Handwritten signatures and initials] 13/17

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14, D.Lgs 117/2017, l'associazione deve:
 - a) pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ai sensi dell'art. 14, c.2, D.Lgs 117/2017.
 - b) redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14, c.1, D.Lgs 117/2017.

Art. 25 - Libri

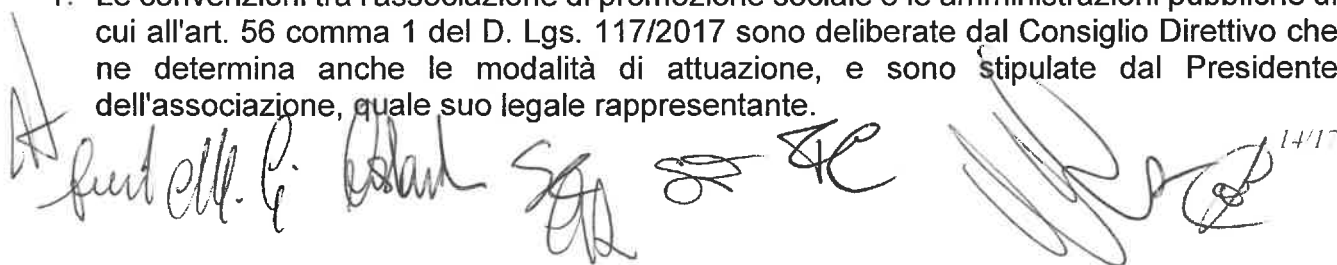
1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura dallo stesso organo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
 - f) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni.

Art. 26 - Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 27 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like 14/17.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.



Art. 28 - Volontari

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 29 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio per la responsabilità civile verso i terzi.
4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 31 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 32 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

Art. 33 - Scioglimento e devoluzione patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 34 - Efficacia dello statuto

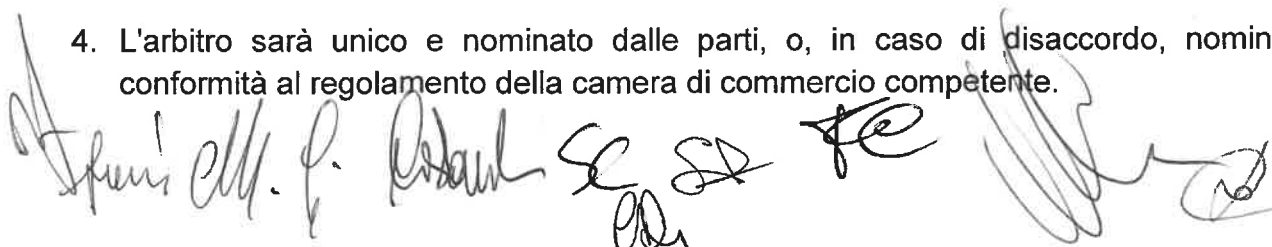
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 35 - Interpretazione dello statuto

1. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 36 - Clausola di mediazione e Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione definita nel Regolamento di Organismo di Mediazione competente dove ha sede l'Associazione, che verrà scelto al momento.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, richiamando esplicitamente gli effetti e le conseguenze di cui al comma 5 dell' art.5 del D.lgs 28/2010. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli art.16 del D.lgs 28/2010, per quanto con esso non contrastante, del suddetto Regolamento di Mediazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
3. Qualora entro il termine di 90 giorni la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il regolamento di arbitrato della camera di commercio competente dove ha sede l'Associazione.
4. L'arbitro sarà unico e nominato dalle parti, o, in caso di disaccordo, nominato in conformità al regolamento della camera di commercio competente.



5. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. L'arbitro decide secondo diritto dopo avere tentato la conciliazione delle parti. Si osservano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
6. Ogni controversia che non debba essere decisa dalle disposizioni che precedono, è di competenza del foro competente in base alla territorialità.

Art. 37 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Attività secondarie e strumentali: Oltre a quanto sopra l'Associazione similari potrà porre in essere qualunque altra attività ritenuta valida al raggiungimento dei fini sociali indicati nel presente articolo.

Approvato in Assemblea Straordinaria del 28/03/2025

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA
Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara
..... originale dell'atto qui
registrato il **02 APR. 2025**
n. **461** serie **3**
Versati Euro
(.....)
con Mod. del
IL DIRETTORE TERRITORIALE



DELEGA PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE ASSOCIATIVA

Io sottoscritta, Cristina D'Arcangelo, nata a Chieti il 28/08/1983, ivi residente in Via Ianni n. 60, in qualità di socia fondatrice dell'Associazione Nuova Villa Socceeto,

DELEGO

il presidente Daniele Schiazza, affinché mi rappresenti alla riunione dell'Associazione, prevista per il giorno 28/03/2025 alle ore 18 presso la sede dell'associazione, con facoltà di intervenire, esprimere opinioni e votare in mia vece su tutti i punti all'ordine del giorno.

Allego copia del mio documento di identità in corso di validità.

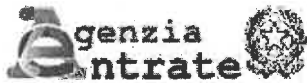
Luogo e data: Chieti, 26/03/2025

Firma del delegante:



Firma del delegato per accettazione:





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PESCARA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PESCARA

Registrazione di Atto Privato

Il 02/04/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAU , serie 3 , numero 461

data di stipula: 28/03/2025

ident.vo telematico: TAU25L000461000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SCHDNL56H07C632N

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93069400690				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

